



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 11 dicembre 2017 - n. 29

Istituzione del comune di Castelgerundo, mediante la fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago, in provincia di Lodi. 2

Legge regionale 11 dicembre 2017 - n. 30

Istituzione del comune di Centro Valle Intelvi mediante la fusione dei comuni di Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi e San Fedele d'Intelvi, in provincia di Como 3

Legge regionale 11 dicembre 2017 - n. 31

Istituzione del comune di Valvarrone mediante la fusione dei comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno, in provincia di Lecco.4

Legge regionale 11 dicembre 2017 - n. 32

Istituzione del comune di Borgo Mantovano, mediante la fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in provincia di Mantova. 5

Supplemento n. 50 - Mercoledì 13 dicembre 2017

Legge regionale 11 dicembre 2017 - n. 29
Istituzione del comune di Castelgerundo, mediante la fusione
dei comuni di Cavacurta e Camairago, in provincia di Lodi

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Camairago e Cavacurta, in provincia di Lodi, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Castelgerundo.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Camairago e Cavacurta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lodi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lodi in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in euro 2.000,00 nell'anno 2017 e in euro 11.000,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziato alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese di cui all'articolo 3, previste nell'anno 2018 in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme appositamente stanziato alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 dicembre 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1668 del 28 novembre 2017)

Legge regionale 11 dicembre 2017 - n. 30
Istituzione del comune di Centro Valle Intelvi mediante la
fusione dei comuni di Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi
e San Fedele d'Intelvi, in provincia di Como

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi e San Fedele Intelvi, in provincia di Como, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Centro Valle Intelvi.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi e San Fedele Intelvi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Comunità montana Lario Intelvese, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità montana Lario Intelvese in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in euro 2.500,00 nell'anno 2017 e in euro 19.000,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziata alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese di cui all'articolo 3, previste nell'anno 2018 in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme appositamente stanziata alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 dicembre 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1669 del 28 novembre 2017)

Supplemento n. 50 - Mercoledì 13 dicembre 2017

Legge regionale 11 dicembre 2017 - n. 31
Istituzione del comune di Valvarrone mediante la fusione dei
comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno, in provincia di Lecco

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno, in provincia di Lecco, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Valvarrone.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in euro 2.500,00 nell'anno 2017 e in euro 6.000,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziati alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese di cui all'articolo 3, previste nell'anno 2018 in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme appositamente stanziati alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 dicembre 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1670 del 28 novembre 2017)

Legge regionale 11 dicembre 2017 - n. 32
Istituzione del comune di Borgo Mantovano, mediante la
fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in
provincia di Mantova

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in provincia di Mantova, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Borgo Mantovano.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Mantova, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Mantova in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in euro 2.500,00 nell'anno 2017 e in euro 19.000,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziata alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese di cui all'articolo 3, previste nell'anno 2018 in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme appositamente stanziata alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 dicembre 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1671 del 28 novembre 2017)